

33. PROTOCOLLO RELATIVO AGLI ATTI E TRATTATI CHE HANNO COMPLETATO O MODIFICATO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA E IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che l'articolo IV-437, paragrafo 1 della Costituzione abroga il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea nonché gli atti e i trattati che li hanno completati o modificati;

CONSIDERANDO che è necessario redigere l'elenco degli atti e dei trattati di cui all'articolo IV-437, paragrafo 1,

CONSIDERANDO che occorre riprendere la sostanza delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7, del trattato di Amsterdam,

RICORDANDO che l'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto deve restare in vigore,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo 1

1. Sono abrogati gli atti e i trattati seguenti, che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea:

- a) il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica (GU 152 del 13.7.1967, pag. 13);
- b) il trattato, del 22 aprile 1970, che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (GU L 2 del 2.1.1971, pag. 1);
- c) il trattato, del 22 luglio 1975, che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (GU L 359 del 31.12.1977, pag. 4);
- d) il trattato, del 10 luglio 1975, che modifica talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (GU L 91 del 6.4.1978, pag. 1);
- e) il trattato, del 13 marzo 1984, che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia (GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 1);
- f) l'atto unico europeo del 17 febbraio 1986 e 28 febbraio 1986 (GU L 169 del 29.6.1987, pag. 1);

- g) l'atto, del 25 marzo 1993, che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al consiglio dei governatori il potere d'istituire un Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 14);
 - h) la decisione 2003/223/CE del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 66).
2. È abrogato il trattato di Amsterdam, del 2 ottobre 1997, che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU C 340 del 10.11.1997, pag. 1).
3. È abrogato il trattato di Nizza, del 26 febbraio 2001, che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 1).

Articolo 2

1. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo III-432 della Costituzione e dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, i rappresentanti dei governi degli Stati membri stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie al fine di risolvere taluni problemi specifici del Granducato di Lussemburgo e che derivano dalla creazione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità europee.
2. L'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1), è mantenuto nella versione in vigore alla data dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Allo scopo di adattarlo alla Costituzione, tale atto è modificato nel modo seguente:
- a) all'articolo 1 il paragrafo 3 è soppresso;
 - b) all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma: modifica che non riguarda il testo italiano;
 - c) all'articolo 6, paragrafo 2, i termini «dell'8 aprile 1965» sono soppressi; i termini «delle Comunità europee» sono sostituiti da «dell'Unione europea»;
 - d) all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, i termini «Commissione delle Comunità europee» sono sostituiti da «Commissione europea»;
 - e) all'articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino, i termini «Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado» sono sostituiti da «Corte di giustizia dell'Unione europea»;
 - f) all'articolo 7, paragrafo 1, quinto trattino, i termini «Corte dei conti delle Comunità europee» sono sostituiti da «Corte dei conti»;
 - g) all'articolo 7, paragrafo 1, sesto trattino, i termini «mediatore delle Comunità europee» sono sostituiti da «mediatore europeo»;

- h) all'articolo 7, paragrafo 1, settimo trattino, i termini «della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica» sono sostituiti da «dell'Unione europea»;
 - i) all'articolo 7, paragrafo 1, nono trattino, i termini «in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica» sono sostituiti da «in virtù del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica»; il termine «comunitari» è sostituito da «dell'Unione»;
 - j) all'articolo 7, paragrafo 1, undicesimo trattino, i termini «delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea» sono sostituiti da «delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione europea»;
 - k) i trattini dell'articolo 7, paragrafo 1 diventano rispettivamente le lettere da a) a k);
 - l) all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma i termini «fatte salve le disposizioni del» sono soppressi; i trattini del secondo comma diventano rispettivamente le lettere a) e b);
 - m) all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma i termini «la Comunità» sono sostituiti da «l'Unione»; il termine «fissa» è sostituito da «adotta una decisione europea che fissa»; i termini «di cui al comma precedente» sono sostituiti da «di cui al primo comma»;
 - n) all'articolo 11, paragrafo 3, i termini «fatti salvi l'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «fatto salvo l'articolo III-238 della Costituzione»;
 - o) all'articolo 14, i termini «risultano necessarie» sono sostituiti da «risulti necessario adottare»; i termini «su proposta» sono sostituiti da «su iniziativa»; i termini «adotta tali misure» sono sostituiti da «adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari».
-